

CARIGE SOLUZIONE RENDIMENTO

Ed. 2020

Set Informativo

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO CON CEDOLA

Il presente Set Informativo contenente:

- **Kid** (Documento contenente le informazioni chiave);
- **DIP Aggiuntivo IBIP** (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi);
- **Condizioni di assicurazione** (comprehensive di Glossario);
- **Proposta di assicurazione** (Fac-Simile).

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta/polizza di assicurazione.

Il presente Set Informativo è redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

Data di realizzazione del Set Informativo: 02 agosto 2022



Entra nella tua area personale,
accedi al sito **www.amissimavita.it**,
e con pochi click potrai entrare nella tua area personale **“Le mie polizze”**, dove troverai:



Le coperture assicurative in essere sulle tue polizze



Situazione dei pagamenti, quotazioni e scadenze



Le tue condizioni Contrattuali



Comunicazioni, aggiornamenti... e molto di più

Che informazioni occorrono? Poche,

1. codice fiscale/partita iva,
2. numero di polizza posseduta,
3. indirizzo e-mail (necessario per l'invio delle credenziali di accesso).

Se sei già registrato all'Area Riservata la piattaforma è stata aggiornata con nuove funzionalità dispositive.

Al primo accesso sarà necessario impostare una nuova password seguendo le impostazioni sul sito **www.amissimavita.it/area-clienti/**

Documento contenente le Informazioni Chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Carige Soluzione Rendimento Edizione 2020 (cod. V205)

Nome dell'ideatore del PRIIP: Amissima Vita S.p.A., (l'“Impresa di Assicurazione”).

Sito web dell'ideatore del PRIIP: www.amissimavita.it

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: +39 01054981

Autorità competente dell'ideatore di PRIIP per il documento contenente le informazioni chiave: CONSOB

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 10/05/2022

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Carige Soluzione Rendimento Edizione 2020 (il “Prodotto”) è un contratto di assicurazione sulla vita nella forma a vita intera a premio unico. Il Prodotto prevede che il premio unico, al netto dei costi (il “Capitale Assicurato”) sia investito nella gestione separata della Impresa di Assicurazione denominata “C.VITANUOVA” (la “Gestione Separata”).

Obiettivi: l'obiettivo del Prodotto è quello di conservare il patrimonio, perseguendo al contempo un graduale e costante incremento del Capitale Assicurato nel medio-lungo periodo che viene riconosciuto attraverso lo stacco di una cedola annua. A tal fine, la Gestione Separata investe principalmente in obbligazioni quotate con qualità creditizia adeguata, puntando ad una diversificazione per settori, emittenti e scadenze.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: il Prodotto è destinato a clienti retail e professionali con età compresa tra 18 e 89 anni, che sono alla ricerca di un investimento di tipo assicurativo e che hanno una conoscenza di base di tali prodotti. I clienti a cui è destinato questo Prodotto cercano la conservazione del capitale ed hanno un orizzonte temporale di almeno 6 anni. Il Prodotto è compatibile con clienti che possono sopportare perdite limitate ed hanno una tolleranza al rischio bassa, cioè non sono disposti ad accettare fluttuazioni significative dei prezzi in cambio dell'opportunità di rendimenti maggiori.

Prestazioni assicurative e costi: Il Prodotto appartiene alla tipologia di assicurazioni sulla vita nella forma a vita intera e consente al Contraente, mediante il conferimento di un premio unico (il “Premio Unico”), di beneficiare di un flusso periodico di reddito (cedola) pagabile fino al decesso dell'Assicurato o al riscatto totale del contratto. Inoltre, in caso di decesso dell'Assicurato, al beneficiario designato in polizza verrà liquidato il Capitale Assicurato. A fronte del versamento del Premio Unico, l'Impresa di Assicurazione si impegna ad effettuare le seguenti prestazioni: (i) una prestazione in caso di vita ad ogni ricorrenza annuale, purché l'Assicurato sia in vita (la “Prestazione in Caso di Vita”) in favore del Contraente; (ii) una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga (la “Prestazione in Caso di Morte”) in favore dei beneficiari designati. La Prestazione in Caso di Vita consiste in un importo variabile pari al rendimento attribuito nell'anno al Capitale Assicurato (la “Cedola Annuale”). La Prestazione in Caso di Morte è pari al capitale assicurato e alla cedola pro rata temporis eventualmente maturata. L'Impresa di Assicurazione garantisce la conservazione del Capitale riconoscendo un tasso minimo garantito pari allo 0,00% (il “Minimo Garantito”) per tutta la durata del contratto. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”.

Durata: Il contratto ha durata coincidente con la vita dell'assicurato e si estingue quando si verifica la morte dell'Assicurato. Alternativamente il contratto può estinguersi quando il Contraente esercita il diritto di recesso o quando il capitale viene riscattato totalmente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni. Il rischio effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al premio pagato. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'eventuale insolvenza dell'Impresa.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Il rischio del Prodotto può variare rispetto a quello rappresentato dall'indicatore sintetico di rischio qualora il Prodotto non sia detenuto per il periodo di detenzione raccomandato. Avete diritto alla restituzione almeno del Capitale Assicurato. Qualsiasi importo superiore al Capitale Assicurato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e non sono certi. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se voi esercitate il riscatto prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto.

Se l'emittente non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Maggiori informazioni sono contenute nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?".

Scenari di performance

Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari presentati sono solo un'indicazione di alcuni dei possibili risultati sulla base dei rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento 10.000,00 €		1 anno	3 anni	6 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Premio assicurativo 0 €				
Scenari di sopravvivenza				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.702,00	€ 9.711,80	€ 9.800,00
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,98%	-0,97%	-0,34%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.717,54	€ 9.825,87	€ 10.103,00
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,82%	-0,58%	0,17%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.725,79	€ 9.845,22	€ 10.136,22
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,74%	-0,52%	0,23%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.735,16	€ 9.864,58	€ 10.165,79
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,65%	-0,45%	0,27%
Scenario di morte				
Decesso dell'assicurato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.823,79	€ 9.933,42	€ 10.136,22

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000,00 EUR.

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti l'intero periodo durante il quale i prodotti d'investimento assicurativi sono stati distribuiti; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi.

Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Amissima Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Non è previsto alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare eventuali perdite dovute all'insolvenza di Amissima Vita S.p.A. In ogni caso per gli investimenti effettuati in questo prodotto, in caso di insolvenza di Amissima Vita S.p.A., gli attivi a copertura degli impegni detenuti dall'Impresa saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori dell'Impresa stessa - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, ricorrenti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000,00 EUR.

Andamento dei costi nel tempo

Investimento 10.000,00 €	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni	In caso di disinvestimento dopo 6 anni
Scenari			
Costi totali	€ 415,60	€ 641,00	€ 905,60
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	4,18%	2,17%	1,54%

Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,34%	Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dell'investimento.
Costi ricorrenti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi ricorrenti	1,20%	Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Il Prodotto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 6 anni. Il periodo di detenzione raccomandato è coerente con gli obiettivi del Prodotto, che si propone di far crescere in maniera costante il capitale nel medio-lungo periodo, preservando allo stesso tempo il valore dell'investimento. A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può riscuotere il valore di riscatto. Per esercitare la sua scelta il Contraente deve inviare una comunicazione scritta o tramite l'intermediario incaricato della distribuzione del Prodotto (il "Distributore") o direttamente all'Impresa di Assicurazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il contratto. In caso di riscatto totale, il valore di riscatto è pari alla somma del capitale assicurato e della cedola maturata dall'ultima ricorrenza annuale. È prevista inoltre una penalità che varia in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza per il Premio Unico. La penalità è pari all'1,00% in caso di riscatto entro il secondo anno dalla data di versamento, dello 0,90% in caso di riscatto tra il terzo ed il quarto anno dalla data di versamento, e dello 0,50% in caso di riscatto entro il quinto anno dalla data di versamento. Dalla fine del 6° anno in poi non è prevista alcuna penalità. Il Contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, con le stesse modalità e penalità previste per il riscatto totale e sempreché il valore residuo della polizza non sia inferiore a EUR 9.800,00.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il Prodotto o la condotta dell'Impresa di Assicurazione devono essere inoltrati per iscritto a quest'ultima all'indirizzo: Amissima Vita S.p.A. - Ufficio Reclami, Mura di Santa Chiara, n. 1, 16128 Genova, fax +39 010 5498815. L'Impresa di Assicurazione gestirà direttamente i reclami presentati con riferimento ai comportamenti dei Distributori, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori. I reclami possono essere inviati altresì all'indirizzo di posta elettronica reclamivita@amissimavita.it, specificando per iscritto e in maniera dettagliata, nome, cognome e domicilio del reclamante, le ragioni e i fatti invocati ed ogni altro elemento utile per la trattazione del reclamo. Per ulteriori informazioni sui reclami è possibile consultare il sito internet www.amissimavita.it/reclami. Il preposto Ufficio Reclami evade la doglianza entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Eventuali reclami riguardanti il comportamento del Distributore possono essere inoltrati direttamente a quest'ultimo. In particolare i reclami relativi a Banca Carige possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica reclami@carige.it. Per ulteriori informazioni sui reclami è possibile consultare il sito internet www.amissimavita.it/reclami.

Altre informazioni rilevanti

Informazioni più dettagliate sul Prodotto sono contenute nel Set informativo composto oltre che dal presente Documento contenente le informazioni chiave (KID), dal DIP aggiuntivo IBIP, dalle Condizioni di assicurazione (comprehensive del Regolamento della Gestione separata e del Glossario) e dalla Proposta, che costituiscono il Set Informativo che l'Impresa deve redigere obbligatoriamente e consegnare gratuitamente al Contraente prima della sottoscrizione in conformità a quanto disposto dal Regolamento IVASS n° 41/2018. Questa documentazione è inoltre disponibile e scaricabile sul sito web dell'Impresa www.amissimavita.it.

Gli investimenti sottostanti al presente prodotto finanziario non tengono conto al momento dei criteri UE per le attività sostenibili. Tuttavia Amissima Vita ha integrato le politiche degli investimenti per tenere in considerazione i rischi di sostenibilità ed i possibili impatti di tali rischi sul rendimento.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Vita Intera rivalutabile a premio unico con cedola

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Amissima Vita S.p.A.



Prodotto: **Carige Soluzione Rendimento Ed. 2020**
Contratto Rivalutabile (Ramo Assicurativo I)

Data di realizzazione: 02 agosto 2022 Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Amissima Vita S.p.A., Mura di Santa Chiara, n. 1; CAP 16128; Genova; tel. +39 010 54981; sito internet: www.amissimavita.it; e-mail: SegreteriaSocietaria@amissimavita.it; PEC: amissimavita@pec.amissima.it.

Amissima Vita S.p.A. Fondata nel 1971 - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con il n. 050 all'Albo Gruppi IVASS, con Socio Unico Athora Italy Holding D.A.C. e soggetta alla direzione e coordinamento da parte di Athora Holding Ltd. - Sede legale e Direzione Generale: Mura Di Santa Chiara 1, 16128 Genova, Italia T +39 010 54981 F +39 010 5498518 - Capitale Sociale Euro 50.431.778,28 i.v. - Registro delle Imprese di Genova CF 01739640157 - PI 03723300103 - REA GE 373333 - Albo Imprese IVASS 1.00039 Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14.3.73 (G.U. del 19.4.73 n. 103) - amissimavita@pec.amissima.it - www.amissimavita.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2021, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l'ammontare del patrimonio netto di Amissima Vita S.p.A. è pari ad Euro 183.629.569: la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 50.431.778 e le Riserve patrimoniali sono pari a Euro. 115.050.849.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell'impresa (https://www.amissimavita.it/allegati/institutional/SFCR_2021_Amissimavita_web.pdf) dove è rappresentato al 31 dicembre 2021 l'indice di Solvibilità (Solvency Ratio) pari a 181%, il requisito patrimoniale di solvibilità di 159.716.337 euro, il requisito patrimoniale minimo di 71.872.352 euro e l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura, rispettivamente di 288.812.695 euro e di 223.328.997 euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Il contratto prevede prestazioni principali collegate ai risultati della Gestione Separata C. Vitanuova, quali:

- prestazione in caso di Vita:** ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, purché l'Assicurato sia in vita, la Società eroga al Contraente un importo di ammontare variabile (cedola annua), pari al rendimento attribuito nell'anno al capitale assicurato. Il capitale assicurato è pari alla differenza tra il premio versato ed i costi di caricamento al netto delle eventuali quote di capitale riscattate parzialmente.
- prestazione in caso di Decesso:** in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi, la Società si impegna a pagare, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, il capitale assicurato (al netto dei caricamenti e delle eventuali quote di capitale riscattate parzialmente) aumentato della cedola pro-rata temporis maturata.

Il capitale assicurato sarà costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite in polizza con il versamento del premio unico e degli eventuali versamenti integrativi effettuati dal Contraente, al netto di eventuali "quote" riscattate parzialmente.

Il regolamento della gestione interna separata è reperibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.amissimavita.it/gestioni-separate/>.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono rischi non assicurabili.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie contrattuali.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: Per i pagamenti dell'Impresa dovrai preventivamente consegnare alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto; i suddetti documenti nei diversi casi sono:

a) Per la liquidazione del capitale maturato in caso di vita dell'Assicurato:

- richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto in carta semplice, con possibilità a discrezione dei soggetti predetti, di utilizzare un apposito modulo messo a disposizione dall'Impresa;
- copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale del Contraente e di ciascun Beneficiario (se non già presentati o scaduti);
- modello FATCA/CRS.

b) Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, si devono consegnare:

- richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto in carta semplice, con possibilità a discrezione dei soggetti predetti, di utilizzare un apposito modulo messo a disposizione dall'Impresa;
- copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale di ciascun Beneficiario (se non già presentati o scaduti);
- certificato di morte;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio atta ad identificare gli aventi diritto alla liquidazione delle prestazioni assicurate, qualora nel contratto ne sia stata fatta menzione generica, ed a comprovare se l'Assicurato abbia o meno redatto testamento (in caso affermativo copia del testamento pubblicato);
- se tra i beneficiari vi sono minori: Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione del capitale e ne determini l'impiego.
- modello FATCA/CRS.

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a recarsi presso l'Intermediario che gestisce il contratto oppure invii la richiesta direttamente all'Impresa:

- modello Adeguata verifica a distanza del Beneficiario – persona fisica e persona giuridica - debitamente compilato, sottoscritto e validato da un Intermediario abilitato e/o dalle Autorità competenti e gli allegati richiesti. Il modello potrà essere reperito sul sito dell'Impresa www.amissimavita.it nella Sezione Contatti/Liquidazione Polizze Vita, oppure potrà essere richiesto all'Impresa, la quale provvederà ad inviarlo al richiedente via posta o via email.

L'Impresa si impegna ad eseguire il pagamento entro il termine di trenta giorni, e comunque non oltre i termini di legge, a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta; decorsi i termini di legge sono dovuti gli interessi di mora a favore del Contraente o dei Beneficiari.

Prescrizione: La normativa vigente (art. 2952 comma 2 c.c.) prevede che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Si rammenta inoltre che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti ramo vita che non sono reclamati entro il termine di prescrizione, sono devoluti al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Erogazione della prestazione: I pagamenti dovuti dall' Impresa ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento della documentazione indicata nella sezione **Denuncia**. L'Impresa esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall'Impresa e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

L'assicurato dichiara di essere consapevole della responsabilità derivante da mendaci affermazioni e che i dati riportati nella proposta di assicurazione corrispondono al vero.



Quando e come devo pagare?

Premio

Premio unico: Dovrai corrispondere un premio unico al momento del perfezionamento del contratto, indipendente dall'età all'ingresso e dal sesso, con un minimo di euro 10.000,00 fino ad un massimo di

	<p>euro 1.500.000,00.</p> <p>Versamenti integrativi: trascorso un anno dalla data di decorrenza sono possibili versamenti integrativi di importo minimo lordo pari a 5.000,00 euro e massimo cumulato di 1.500.000,00 euro.</p> <p>Modalità di pagamento</p> <p>Il premio è pagato mediante addebito sul c/c del Contraente, presso la Banca, a favore di Amissima Vita S.p.A.. Il versamento viene considerato acquisito alla data di valuta riconosciuta dalla Banca ordinataria.</p> <p>La Compagnia non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alla suddetta forma di pagamento.</p>
Rimborso	<p>Potrai chiedere il rimborso del premio corrisposto in caso di recesso; in tal caso non è prevista l'applicazione di alcun costo.</p>
Sconti	<p>Il contratto può prevedere sconti in virtù di iniziative commerciali stabilite dall'Impresa.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Il contratto è a vita intera, pertanto la durata dello stesso coincide con la vita dell'Assicurato o con l'interruzione attraverso il Riscatto totale chiesto dal Contraente.</p>
Sospensione	<p>Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.</p>

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	<p>La presente tipologia contrattuale non prevede il diritto di revoca da parte dell'investitore-contraente.</p>
Recesso	<p>Puoi recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui hai ricevuto comunicazione dall'impresa che il contratto è concluso.</p> <p>Dovrai notificare la tua volontà con lettera raccomandata indirizzata all'Impresa, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito: AMISSIMA VITA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio – Mura di Santa Chiara, 1 - 16128 GENOVA.</p> <p>Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio. L'impresa ti rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) un importo pari al valore del premio corrisposto.</p>
Risoluzione	<p>Non si prevedono casi particolari di risoluzione del contratto, in quanto è previsto il pagamento in un'unica soluzione, senza quindi possibilità di sospensione del pagamento.</p>

 Sono previsti riscatti o riduzioni? [x] SI [] NO	
Valori di riscatto e riduzione	<p>– È possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.</p> <p>In caso di riscatto totale, il valore lordo liquidabile è uguale al capitale maturato, costituito dalla somma del capitale assicurato e della cedola pro-rata temporis maturata dall'ultima ricorrenza annuale fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto totale, tenendo conto sia di eventuali riscatti parziali sia di versamenti integrativi intervenuti nel periodo.</p> <p>Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte di capitale assicurato (riscatto parziale), sempre che il valore residuo della polizza non sia inferiore a euro 9.800,00: in caso contrario la polizza viene riscattata totalmente per il suo intero valore.</p> <p>Il riscatto parziale è comunque consentito una sola volta nel corso dei dodici mesi che intercorrono tra due ricorrenze anniversarie di polizza consecutive; esso consiste nel disinvestimento di quote di capitale assicurato e nella riduzione conseguente di tutte le prestazioni contrattuali. Con il pagamento del riscatto parziale non viene liquidata alcuna rivalutazione; questa verrà determinata, tenendo conto dell'importo e della data del riscatto parziale, e liquidata alla ricorrenza anniversaria successiva sotto forma di cedola ovvero alla data di richiesta di riscatto totale o alla data di decesso se precedenti la ricorrenza annuale.</p> <p>Qualora il riscatto totale o parziale venga richiesto nel corso dei primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, il capitale maturato viene diminuito di una percentuale (costo per riscatto) in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto.</p> <p><u>Il valore liquidato dall'Impresa in caso di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.</u></p> <p><u>La richiesta di riscatto è irrevocabile.</u></p> <p>Il riscatto totale comporta la risoluzione e quindi l'estinzione del contratto.</p>

	– <i>Il presente contratto, prevedendo un premio unico non prevede riduzioni.</i>
Richiesta di informazioni	– <i>Se hai bisogno di ottenere informazioni sui valori di riscatto puoi rivolgerti a: AMISSIMA VITA S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Mura di Santa Chiara, 1 -16128 GENOVA Tel 010.54.98.1 e-mail: portafoglio.banca@amissimavita.it</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad Assicurati di età maggiore di 18 anni e non superiore ad 89 anni; anche l'investitore/Contraente deve aver un'età compresa tra i 18 anni e i 89 anni compiuti.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi prendere visione delle informazioni indicate nel KID.

– **costi per riscatto**

In caso di riscatto (totale o parziale) l'Impresa applica le seguenti aliquote:

Anni interamente trascorsi	Aliquota % applicata
<i>Fino a 1° anno (escluso)</i>	<i>Non riscattabile</i>
<i>Dal 1° anno al 2° anno (escluso)</i>	<i>1,00%</i>
<i>Dal 2° anno al 3° anno (escluso)</i>	<i>0,90%</i>
<i>Dal 3° anno al 4° anno (escluso)</i>	<i>0,90%</i>
<i>Dal 4° anno al 5° anno (escluso)</i>	<i>0,50%</i>
<i>Dal 5° anno in poi</i>	<i>0,00%</i>

– **costi di intermediazione**

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID e nella presente sezione, la quota parte percepita mediamente dagli intermediari è pari:

- (i) al 70% con riguardo ai costi iniziali prelevati sul premio;*
- (ii) al 30% con riferimento ai costi prelevati dal rendimento della gestione Separata;*

nulla è dovuto per gli altri costi indicati nella presente sezione e sul KID.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

- *Il prodotto è collegato ad una specifica gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Impresa e denominata Gestione Separata "C.VITANUOVA".
L'Impresa determina il rendimento annuo da attribuire alla polizza pari al rendimento effettivo annuo della Gestione Separata, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di rivalutazione.*
- *Il tasso di rendimento finanziario attribuito annualmente al contratto è pari al tasso di rendimento effettivo annuo della Gestione Separata trattenuti (sottratti) 1,20 punti percentuali assoluti.*
- *Qualora il rendimento lordo della Gestione Separata fosse superiore al limite del 3,00%, il valore del minimo trattenuto sopra definito viene incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti (c.d. "Overperformance") per ogni decimo di punto percentuale (0,10%) superiore a tale soglia.*
- *Il tasso di rendimento finanziario attribuito annualmente al contratto non potrà mai essere inferiore allo 0% sia con riferimento alla prestazione in caso di riscatto, sia con riferimento al Capitale in caso di morte. L'Impresa garantisce il consolidamento del capitale rivalutato ad ogni anno.*
- *Allo scopo di garantire il minimo garantito dello 0%, ossia la conservazione del capitale, nel caso in cui il rendimento finanziario della Gestione Separata non consentisse di trattenere interamente i punti percentuali assoluti della commissione di gestione, questa verrà ridotta fino all'eventuale azzeramento. Quanto non trattenuto viene definito "commissione differita" ed è pari alla differenza fra commissione di gestione e rendimento lordo della Gestione; verrà recuperato parzialmente o interamente nelle rivalutazioni successive, sempre garantendo la conservazione del Capitale maturato.*

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA' DEGLI INVESTIMENTI (Regolamento Europeo (EU) 2019/2088, SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Il Regolamento UE 2019 2088 del 27 novembre 2019 definisce il rischio di sostenibilità come «[...] un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.»

Amissima Vita ha intrapreso un percorso finalizzato all'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi e nelle decisioni di investimento, volto a far sì che in futuro lo strumento finanziario possa quindi essere valutato anche su aspetti ESG.

I principi che Amissima Vita intende formalizzare per considerare i rischi di sostenibilità nei propri investimenti applicando i criteri ESG sono:

- evitare investimenti in attività che violano i diritti umani, la salvaguardia dell'ambiente, la lotta alla corruzione;
- evitare investimenti in attività che operano nel settore delle armi non convenzionali il cui impiego è considerato illecito dalle convenzioni internazionali;
- esaminare le Società su cui investe, al fine di una prima individuazione dei possibili rischi di sostenibilità, preferendo in tal modo investimenti in attività che favoriscono un'economia verde e tesa alla salvaguardia dell'ambiente;
- al fine di limitarne la presenza, monitorare gli investimenti in attività che operano nel settore carbonifero.

Ad oggi i prodotti della Compagnia non promuovono caratteristiche ambientali o sociali e non hanno come obiettivo investimenti sostenibili. Inoltre, gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS o alla Consob

Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it, o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.

Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione

La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

- È possibile adire a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie, quali l'arbitrato, qualora espressamente previsto dalle condizioni di polizza.
- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Imposta sui premi: I premi delle assicurazioni sulla vita non sono, al momento della stipulazione del presente contratto, soggetti ad imposta.

Detrazione fiscale dei premi: La presente forma assicurativa non dà diritto ad alcuna detrazione fiscale.

Tassazione delle somme assicurate: Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Documento potrebbe pertanto non fornire una descrizione esaustiva di

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>tutti i possibili aspetti fiscali rilevabili, direttamente o indirettamente, in relazione alla polizza. Rimane riservata al Contraente e/o Assicurato ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente contratto. Le somme dovute dall'Impresa in dipendenza di questo contratto, se corrisposte in caso di vita dell'assicurato o di decesso, sono soggette ad imposta sostitutiva sull'importo pari alla differenza fra la somma dovuta dall'Impresa e l'ammontare dei premi corrisposti dal contraente afferenti al caso vita. Tale differenza sarà opportunamente abbattuta attraverso la riduzione della base imponibile determinata in funzione della quota dei proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. L'Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti che esercitano attività d'impresa; - persone fisiche o enti non commerciali, in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, qualora gli interessati presentino una dichiarazione relativa alla conclusione del contratto nell'ambito dell'attività commerciale stessa. <p>Tutte le polizze vita liquidate e corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato, sono comunque esenti dall'imposta sulle successioni.</p> <p>Le prestazioni in corso di validità del contratto (cedole) vengono assoggettate all'imposta sostitutiva al momento dell'erogazione solo se in quel momento sia determinabile con certezza il rendimento finanziario complessivamente attribuito al contratto. Quindi, per la presenza di possibili versamenti integrativi e riscatti parziali e pertanto per l'applicabilità di costi, non essendo determinabile con certezza il rendimento finanziario complessivamente attribuito al contratto, tali importi saranno assoggettati ad imposta in occasione delle liquidazioni per riscatto o per decesso dell'assicurato, in capo al beneficiario della prestazione.</p> <p>Non pignorabilità e non sequestrabilità: Le somme dovute dall'Impresa in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili (art. 1923 C.C.).</p> <p>Diritto proprio del Beneficiario: Per effetto della designazione fatta dal Contraente, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. In particolare, ciò significa che le somme percepite a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 C.C.).</p>
--	--

AVVERTENZE

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA ED UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione

INDICE

	<i>Oggetto, prestazioni, premi e garanzie del contratto</i>	
ART. 1	OGGETTO DEL CONTRATTO	pag. 1/11
ART. 2	PRESTAZIONI DEL CONTRATTO	pag. 1/11
	2.1 PRESTAZIONI IN CASO DI VITA	pag. 1/11
	2.2 PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE	pag. 1/11
ART. 3	PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI	pag. 1/11
ART. 4	COSTI DEL CONTRATTO	pag. 1/11
ART. 5	RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	pag. 2/11
	5.1 MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE	pag. 2/11
	5.2 MODALITA' DI RIVALUTAZIONE	pag. 3/11
ART. 6	BENEFICIARI	pag. 4/11
	<i>Perfezionamento e limitazioni</i>	
ART. 7	MODALITA' DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	pag. 4/11
ART. 8	RISCHIO DI MORTE	pag. 4/11
ART. 9	LIMITI DI ETA'	pag. 4/11
ART. 10	DURATA DEL CONTRATTO	pag. 4/11
	<i>Cosa è possibile fare in corso di contratto</i>	
ART. 11	REVOCA DELLA PROPOSTA	pag. 5/11
ART. 12	RECESSO	pag. 5/11
	12.1 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE	pag. 5/11
	12.2 FACOLTA' DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA	pag. 5/11
ART. 13	RISCATTO TOTALE O PARZIALE	pag. 5/11
ART. 14	CESSIONE, PEGNO E VINCOLO	pag. 6/11
ART. 15	PRESTITI	pag. 6/11
ART. 16	OPZIONI	pag. 6/11
	<i>I pagamenti della Società</i>	
ART. 17	OBBLIGHI DELLA SOCIETA'	pag. 6/11
ART. 18	PAGAMENTI DELLA SOCIETA'	pag. 6/11
	<i>La Normativa</i>	
ART. 19	PRESCRIZIONE	pag. 7/11
ART. 20	FORO COMPETENTE	pag. 7/11
ART. 21	MEDIAZIONE CIVILE	pag. 7/11
ART. 22	TASSE E IMPOSTE	pag. 7/11
ART. 23	RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB	pag. 7/11
	<i>REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA "C.VITANUOVA"</i>	pag. 8/11
	<i>Glossario</i>	pag. 10/11

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte con una particolare evidenza grafica secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari. Condizioni di Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

DOCUMENTO AL 02/08/2022

TARIFFA V205

Oggetto, prestazioni, premi e garanzie del contratto

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Carige Soluzione Rendimento ed. 2020 è un contratto di assicurazione sulla vita nella forma a vita intera a premio unico con cedola. Il prodotto prevede che il premio unico e gli eventuali versamenti integrativi vengano investiti al netto dei costi nella Gestione Separata "C. Vitanuova", al cui andamento sono collegate le prestazioni assicurative.

Il rendiconto annuale della "C.Vitanuova" è certificato da una società di revisione abilitata a norma di legge.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente - e dell'Assicurato, se persona diversa - devono essere esatte, complete e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

ART. 2 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

2.1 PRESTAZIONI IN CASO DI VITA

Il presente contratto prevede, fintanto che l'Assicurato sia in vita e che il Contraente non abbia richiesto il riscatto totale, la corresponsione di una cedola annua erogata ad ogni anniversario annuo della data di decorrenza e pari al rendimento attribuito nell'anno al capitale assicurato. L'eventuale rivalutazione annua sarà pari a:

- Rivalutazione annua ottenuta sul Capitale assicurato alla ricorrenza annua precedente, al netto di eventuali riscatti parziali intervenuti successivamente a tale ricorrenza;
- Rivalutazione annua ottenuta sulle quote di capitale eventualmente acquisite successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna rivalutata *pro-rata temporis*, ossia per il tempo intercorso fra la data di pagamento del versamento e la successiva data di ricorrenza.

La somma delle due componenti viene diminuita di eventuali "differenze non trattenute" del rendimento relative agli anni precedenti, come definite nell'art. 5.1 MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE.

Sul presente contratto è garantita la conservazione del Capitale Assicurato ed il riconoscimento di un tasso minimo garantito annuo dello 0% per tutta la durata del contratto.

2.2 PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'Assicurato, in qualunque epoca essa avvenga, è prevista la liquidazione agli aventi diritto di un capitale pari alla somma di:

- capitale assicurato alla ricorrenza annua precedente, al netto di eventuali riscatti parziali intervenuti successivamente a tale data, rivalutato (cedola *pro-rata temporis*) dall'ultimo anniversario di Polizza fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza, che precede o coincide con la data del decesso;
- eventuali quote di capitale acquisiti attraverso versamenti integrativi intervenuti dall'ultimo anniversario di Polizza, aumentati della cedola *pro-rata temporis* maturata dalla data di pagamento fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza, che precede o coincide con la data del decesso.

ART. 3 PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente paga un premio unico alla stipulazione del contratto; esso non può essere inferiore a euro 10.000,00 né superiore a euro 1.500.000,00. Trascorso 1 anno dalla decorrenza del contratto, il Contraente ha facoltà di effettuare versamenti integrativi, di importo minimo pari ad euro 5.000,00 e di importo cumulato massimo sul contratto non superiore a euro 1.500.000,00.

Ciascun premio viene pagato mediante addebito sul c/c del Contraente presso la Banca che gestisce il contratto.

ART. 4 COSTI DEL CONTRATTO

COSTI DI EMISSIONE

Non sono previsti costi di emissione sul premio unico iniziale e sui versamenti aggiuntivi.

COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Su ciascun premio, vengono applicati caricamenti di gestione decrescenti in funzione del cumulo dei premi complessivamente versati, indicati nella seguente tabella:

Ammontare dei premi lordi versati (euro)		Caricamenti di gestione (%)
Da	A	%
10.000,00	99.999,99	2,00
100.000,00	299.999,99	1,50
300.000,00	499.999,99	0,90
500.000,00	1.500.000,00	0,30

COSTI PER RISCOATTO

Per ogni operazione di riscatto totale e parziale, è previsto un costo in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del Contratto, e non oltre il quinto anno dalla decorrenza, come riportato nella tabella seguente:

Anni interi trascorsi	Penalità %
Fino al 1° anno (escluso)	non possibile
Dal 1° al 2° anno (escluso)	1,00%
Dal 2° al 3° anno (escluso)	0,90%
Dal 3° al 4° anno (escluso)	0,90%
Dal 4° al 5° anno (escluso)	0,50%
Dal 5° in poi	0,00%

COSTI APPLICATI IN FUNZIONE DELLA MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Dal rendimento lordo della Gestione Separata "C.Vitanuova" vengono trattenuti 1,20 punti percentuali assoluti.

ART. 5 RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La presente polizza prevede una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni di seguito indicate. A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento "C.VITANUOVA", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

5.1 MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo dal rendimento lordo della Gestione Separata il trattenuto pari al 1,20% (il "Rendimento Trattenuto") **ed il tasso di rivalutazione netto sarà sempre maggiore o uguale a 0,00%. Questo meccanismo garantisce la conservazione del Capitale assicurato.**

Qualora il rendimento lordo della Gestione Separata sia superiore al 3,00%, il Rendimento Trattenuto è incrementato di 0,03% punti percentuali assoluti (c.d. "Overperformance") per ogni decimo punto percentuale (0,10%) superiore a tale soglia.

La rivalutazione annua delle prestazioni avviene in funzione del tasso di rendimento annuo della Gestione Separata, ossia quello realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di rivalutazione.

A titolo esemplificativo:

- ad una polizza con anniversario annuo a dicembre, si applica il tasso del periodo che precede di 12 mesi il mese di agosto precedente;
- ad una polizza con anniversario annuo a giugno, si applica il tasso del periodo che precede di 12 mesi il mese di febbraio precedente.

Per la liquidazione del capitale assicurato in caso di riscatto totale o di premorienza dell'Assicurato, il tasso annuo di rendimento della Gestione Separata da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con anniversario nel mese in cui è avvenuto il decesso o in cui è pervenuta la richiesta di riscatto.

Con lo scopo di garantire la conservazione del capitale anno per anno sul contratto, la società potrebbe dover rinunciare alle commissioni annue previste (il "Rendimento Trattenuto") e, qualora ciò accada, la differenza non trattenuta (di seguito "differenza non trattenuta", o "commissione differita") verrà recuperata interamente negli anni successivi, in funzione delle disponibilità anno per anno, sempre garantendo al Contratto la misura minima di rivalutazione pari allo 0%.

Quindi la società effettuerà il recupero totale o parziale delle “**differenze non trattenute**” relative agli anni precedenti, e non ancora recuperate, in funzione del rendimento lordo della gestione separata e della garanzia di conservazione del capitale.

La “differenza non trattenuta” potrebbe quindi cumularsi negli anni o de-cumularsi a seconda della capienza del rendimento lordo della gestione separata e ad ogni ricorrenza annua di polizza, viene determinato l'importo da recuperare quale prodotto fra la percentuale delle “differenze non trattenute” ed il capitale maturato alla ricorrenza annuale precedente diminuito delle eventuali quote riscattate parzialmente.

5.2 MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, viene riconosciuta una cedola pari alla somma di:

- misura annua di rivalutazione applicata al Capitale assicurato alla ricorrenza annua precedente, al netto di eventuali riscatti parziali intervenuti successivamente a tale ricorrenza;
- misura annua di rivalutazione applicata alle quote di capitale eventualmente acquisite successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna rivalutata *pro-rata temporis*, ossia per il tempo intercorso fra la data di pagamento del versamento e la successiva data di ricorrenza.

La somma delle due componenti viene diminuita di eventuali “differenze non trattenute” del rendimento relative agli anni precedenti, come definite al precedente art. 5.1.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, l'aumento di capitale verrà erogato al Contraente sottoforma di cedola, senza applicazione di costi di liquidazione.

Esempio

Premio versato: 20.000 euro - Capitale assicurato: 19.600 euro

Tasso di rendimento effettivo annuo (ipotetico): 2% Tasso attribuito al contratto; 0% le differenze trattenute relative ad anni precedenti: $2\% - 1,20\% = 0,80\%$ Cedola annua lorda: $19.600 * 0,80\% = 156,80$ euro

In caso di liquidazione del contratto a seguito di riscatto totale o decesso dell'Assicurato, la rivalutazione riconosciuta è ottenuta applicando il tasso indicato al precedente art. 5.1 MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE, al capitale assicurato alla ricorrenza annua precedente, al netto di eventuali riscatti parziali intervenuti successivamente a tale data, ed ad eventuali quote di capitale acquisite attraverso versamenti integrativi, *pro-rata temporis* per l'anno o frazione di anno di competenza, fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza, che precede o coincide con la data del decesso o del riscatto.

Esempio

Periodo trascorso dalla ricorrenza precedente al riscatto totale: 9 mesi e 20 giorni Mesi interi considerati: 9 mesi Cedola *pro-rata temporis*: $(19600 * 0,80\% * 9/12) = 117,60$ euro

Con il pagamento del riscatto parziale vengono liquidate solo quote del capitale assicurato ma non viene liquidata la rivalutazione maturata sulla quota di capitale riscattata: questa verrà liquidata alla ricorrenza anniversaria successiva, ovvero alla data di riscatto totale o alla data di decesso se precedenti la ricorrenza annuale.

Quindi, nel caso in cui nel corso dell'anno assicurativo venga liquidato un riscatto parziale, alla ricorrenza annua successiva la cedola da liquidare viene calcolata sommando:

- il tasso di rendimento attribuito al contratto applicato al capitale assicurato quale risulta alla ricorrenza annuale precedente, per i giorni trascorsi dalla ricorrenza annuale precedente e la data di liquidazione del riscatto parziale (rivalutazione *pro-rata temporis* di competenza delle quote di capitale riscattate parzialmente);
 - il tasso di rendimento attribuito al contratto applicato ad eventuali quote di capitale acquisite successivamente alla ricorrenza annuale precedente, per i giorni trascorsi tra la data di pagamento e la data di ricorrenza annuale immediatamente di competenza;
- e
- il tasso di rendimento attribuito al contratto applicato al capitale assicurato quale risulta dopo il riscatto parziale, per i giorni trascorsi tra la data di liquidazione del riscatto parziale e la data di ricorrenza annuale immediatamente successiva.

Esempio

Riscatto parziale lordo: 4.000 euro

Capitale assicurato quale risulta dopo il riscatto parziale: $19.600 - 4.000 = 15.600$ Giorni trascorsi dalla ricorrenza precedente al riscatto parziale: 95

Giorni trascorsi dal riscatto parziale alla ricorrenza successiva: $360 - 95 = 265$

Cedola annua lorda: $[(19.600 * 0,80\% * 95) + (15600 * 0,80\% * 265)] / 360 = 133,24$ euro

Nel caso in cui, nel corso dello stesso anno assicurativo, dopo il riscatto parziale venga richiesto il riscatto totale del contratto o si verifichi il decesso dell'Assicurato, alla data di riscatto totale o alla data di decesso, verrà liquidata anche la rivalutazione *pro-rata*

temporis di competenza delle quote di capitale riscattate parzialmente.

Esempio

Periodo trascorso dalla ricorrenza precedente al Riscatto Totale: 9 mesi e 20 giorni - Mesi interi considerati: 9 mesi
Riscatto parziale lordo di 4.000 euro richiesto dopo 95 giorni dalla ricorrenza precedente Cedola *pro-rata temporis*:

$$[(19.600 \cdot 0,80\% \cdot 95) + (15.600 \cdot 0,80\% \cdot (270-95))] / 360 = 124,04 \text{ euro}$$

Nel caso in cui il riscatto parziale sia richiesto successivamente all'ultima ricorrenza mensile che precede la data di richiesta del riscatto totale ovvero la data del decesso, il capitale da liquidare viene calcolato applicando il tasso di rendimento attribuito al contratto, al capitale assicurato quale risulta alla ricorrenza annuale precedente, per i giorni trascorsi tra la ricorrenza annuale precedente e la ricorrenza mensile del contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto totale ovvero con la data del decesso.

Esempio

Periodo trascorso dalla ricorrenza precedente al Riscatto Totale: 9 mesi e 20 giorni - Mesi interi considerati: 9 mesi

Riscatto parziale lordo di 4.000 euro richiesto dopo 280 giorni dalla ricorrenza precedente Cedola *pro-rata temporis*:

$$(19.600 \cdot 0,80\% \cdot 9/12) = 117,60 \text{ euro}$$

ART. 6 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 c.c., successivamente alla stipulazione del contratto, è possibile modificare o revocare la designazione del Beneficiario con dichiarazione scritta comunicata all'Assicuratore direttamente a mezzo posta o tramite l'intermediario. La revoca o la modifica possono essere fatte anche con testamento, a condizione che il testatore abbia espressamente attribuito la somma dovuta in forza della polizza vita a favore di una determinata persona ovvero abbia comunque espresso chiaramente la propria volontà di modificare o revocare la designazione del Beneficiario richiamando la polizza stipulata. Ai sensi dell'art. 1921 c.c., la revoca o la modifica del beneficio non può essere fatta:

- dagli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che si è verificato l'evento, qualora il Beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio;
- quando il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca e il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio, purché la rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario siano comunicate per iscritto all'assicuratore.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Al fine di essere certi che le somme dovute vengano effettivamente riscosse, si consiglia di: informare i Beneficiari dell'esistenza del contratto, di evitare designazioni generiche dando preferenza ad indicazioni nominative, fornendo tutte le informazioni necessarie ed utili: dati anagrafici del beneficiario, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiani o esteri, indirizzo, recapiti telefonici ed anche di posta elettronica per consentire alla Società l'identificazione in caso di liquidazione.

In caso di premorte del Beneficiario rispetto all'Assicurato, qualora il Contraente, sino al momento della propria morte o di quella dell'Assicurato, non abbia provveduto ad indicare un diverso Beneficiario, la prestazione sarà eseguita in favore degli eredi legittimi o testamentari del Beneficiario deceduto. In assenza di eredi legittimi o testamentari del Beneficiario deceduto la prestazione sarà eseguita a favore del Contraente

Perfezionamento e limitazioni

ART. 7 MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Il contratto si intende perfezionato al momento della sottoscrizione della Proposta/Polizza, da parte della Società, del Contraente e dell'Assicurato.

Il contratto entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il versamento del premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento. Successivamente al versamento del primo premio verrà inviata una lettera al Contraente nella quale sarà comunicato il numero definitivo della polizza.

ART. 8 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

ART. 9 LIMITI DI ETÀ

L'età dell'Assicurato e del Contraente, alla data di decorrenza del contratto, non deve essere inferiore a 18 anni né superiore a 89 anni compiuti.

ART. 10 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è un'assicurazione per il caso di morte a vita intera e pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, salvo l'anticipata risoluzione del contratto (Riscatto totale) richiesta dal Contraente.

Cosa è possibile fare in corso di contratto

ART. 11 REVOCA DELLA PROPOSTA

La presente tipologia contrattuale non prevede il diritto di revoca da parte dell'Investitore-Contraente.

ART. 12 RECESSO

12.1 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. Il contratto si intende concluso alla data di sottoscrizione della Proposta/Polizza e dell'addebito del premio sul c/c del Contraente presso la Banca che gestisce il contratto.

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:

AMISSIMA VITA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Mura di Santa Chiara, 1 – 16128 Genova.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) un importo pari al valore del premio corrisposto.

12.2 FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA

La presente assicurazione e le relative coperture, ivi inclusi l'adempimento dell'obbligazione di indennizzo dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio economico o servizio di assistenza è garantito solo ed esclusivamente se non in contrasto con un embargo totale o parziale o qualsivoglia sanzione economica, commerciale e finanziaria messa in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Organismo internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove siano applicabili anche al Contraente e/o agli Assicurati e/o ai Beneficiari della presente polizza. In tali casi il contratto si risolve di diritto senza che sia dovuta alcuna somma o altra prestazione da parte della Compagnia.

ART. 13 RISCATTO TOTALE O PARZIALE

Su richiesta scritta del Contraente il contratto può essere riscattato trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza. La richiesta di riscatto è irrevocabile.

Il valore lordo liquidabile in caso di riscatto totale è pari alla somma delle seguenti componenti:

- il capitale assicurato alla ricorrenza annua precedente, al netto di eventuali riscatti parziali intervenuti successivamente a tale data, rivalutato (cedola *pro-rata temporis*) dall'ultimo anniversario di polizza fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza, che precede o coincide con la data di richiesta di riscatto;
- eventuali quote di capitale acquisite attraverso versamenti integrativi intervenuti dall'ultimo anniversario di polizza, aumentati della cedola *pro-rata temporis* maturata dalla data di pagamento, fino alla ricorrenza mensile della data di decorrenza, che precede o coincide con la data di richiesta di riscatto.

Qualora il riscatto totale venga richiesto nel corso dei primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, l'importo liquidato è pari al valore lordo sopra descritto diminuito di una percentuale (costi di riscatto) in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto, come esemplificata nella seguente tabella:

Anni interi trascorsi	Penalità %
Fino al 1° anno (escluso)	non possibile
Dal 1° al 2° anno (escluso)	1,00%
Dal 2° al 3° anno (escluso)	0,90%
Dal 3° al 4° anno (escluso)	0,90%
Dal 4° al 5° anno (escluso)	0,50%
Dal 5° in poi	0,00%

Il riscatto totale comporta la risoluzione e quindi l'estinzione del contratto.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte di capitale assicurato (**riscatto parziale**), sempre che il valore residuo della polizza non sia inferiore a euro 9.800,00: in caso contrario la polizza viene riscattata totalmente per il suo intero valore.

Il riscatto parziale è comunque consentito una sola volta nel corso dei dodici mesi che intercorrono tra due ricorrenze anniversarie di polizza consecutive.

Il **riscatto parziale** consiste nel disinvestimento di quote di capitale assicurato e nella riduzione conseguente di tutte le prestazioni contrattuali.

Con il pagamento del riscatto parziale non viene liquidata alcuna rivalutazione; questa verrà determinata, tenendo conto dell'importo e della data del riscatto parziale, e liquidata alla ricorrenza anniversaria successiva sottoforma di cedola ovvero alla data di richiesta di riscatto totale o alla data di decesso se precedenti la ricorrenza annuale.

Qualora il riscatto parziale venga richiesto nel corso dei primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, l'importo liquidato è pari al capitale disinvestito diminuito di una percentuale (penale di riscatto) in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto, come esemplificata nella precedente tabella.

ART. 14 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 15 PRESTITI

In nessun caso il contratto prevede l'erogazione di prestiti.

ART. 16 OPZIONI

Il presente contratto non prevede opzioni contrattuali.

I pagamenti della Società

ART. 17 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano:

- da quanto stabilito nella Polizza e nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- da eventuali Appendici firmate dalla Società stessa.

ART. 18 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto alle prestazioni.

Per velocizzare e semplificare le operazioni di liquidazione, si consiglia di rivolgersi al soggetto incaricato presso cui il contratto è stato sottoscritto o comunque ad un intermediario di Amissima Vita.

La Società effettua i pagamenti entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento corredata dalla documentazione necessaria alla liquidazione; decorsi i termini di 30 giorni, sono dovuti gli interessi di mora a favore del Contraente o dei Beneficiari.

a) Per la liquidazione del capitale maturato in caso di Riscatto e Riscatto parziale:

La richiesta di riscatto, sempre che sia in vita l'Assicurato del contratto, può essere fatta solo dal Contraente (Legale rappresentante o esecutore, a seconda che il Contraente della polizza sia persona fisica, giuridica, minore, etc).

Nel caso in cui il Contraente si rivolga al soggetto incaricato presso cui il contratto è stato sottoscritto, le operazioni risulteranno più veloci e semplici, anche mediante l'uso di modulistica che contiene tutte le informazioni necessarie **e le dichiarazioni sottoscritte potranno essere autenticate direttamente dall'incaricato.**

Se invece la richiesta di liquidazione viene fatta direttamente alla Società, è possibile trovare sul sito internet della Società modulistica ed indicazioni chiare su come procedere (www.amissimavita.it sezione Contatti/Liquidazione Polizze Vita) o, comunque, sarà necessario produrre i seguenti documenti:

- **richiesta di liquidazione** da parte del Contraente con indicazione del codice IBAN ed identificazione dell'intestazione del conto corrente (il contraente deve essere intestatario o cointestatario del conto), indicazione se si è persona politicamente esposta (PEP), dichiarazioni FATCA/CRS;
- copia di un **documento di riconoscimento** valido e del **codice fiscale** del Contraente;
- in presenza di esecutore dell'operazione, copia della procura che evidenzia i poteri conferiti ad agire per conto del Contraente;
- **identificazione a distanza** – persona fisica e persona giuridica - sottoscritta e validata da un Intermediario abilitato e/o dalle Autorità competenti e gli allegati richiesti.

b) Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, si devono consegnare:

In caso di decesso dell'Assicurato, la richiesta di liquidazione deve essere fatta da parte degli aventi diritto (beneficiari in caso di morte); anche in questo caso è consigliabile rivolgersi al soggetto incaricato (intermediario) presso cui il contratto è stato sottoscritto **per facilitare le operazioni di identificazione degli aventi diritto, velocizzare la liquidazione ed identificare i soggetti che beneficiano della liquidazione delle somme assicurate**. In mancanza, è possibile reperire sul sito internet della società (www.amissimavita.it sezione Contatti/Liquidazione Polizze Vita) modulistica ed indicazioni chiare su come procedere nelle diverse casistiche.

Quindi è necessario produrre:

- **Richiesta di liquidazione** sottoscritta da ciascun beneficiario contenente anche le modalità di pagamento (IBAN completo con evidenza che il beneficiario sia intestatario o cointestatario del conto), copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale di ciascun Beneficiario, indicazione se si è persona politicamente esposta (PEP), dichiarazioni FATCA/CRS e tipo di relazione con l'Assicurato;
- **certificato di morte**;
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, autenticata dalle competenti autorità, atta ad identificare gli aventi diritto alla liquidazione delle prestazioni assicurate (sul sito della società è presente un fac-simile).

Quindi, in caso di esistenza di testamento, deve essere presentato verbale di pubblicazione e copia dello stesso autenticata; deve essere attestato che quello presentato sia l'unico valido o l'ultimo valido e che non vi siano contestazioni, riportando data di pubblicazione e numero di repertorio.

In caso di assenza di testamento, l'atto notorio deve riportarne dichiarazione, e se i beneficiari sono "Eredi legittimi", i nominativi degli stessi con attestazione che non ve ne siano altri.

Nel riportare i nominativi di cui sopra, occorre precisare per ciascuno: Nome, data di nascita, grado di parentela.

Se tra i beneficiari vi sono minori o incapaci occorre fornire Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione del capitale e ne determini l'impiego.

Nel caso in cui il Beneficiario sia impossibilitato a recarsi presso il soggetto incaricato (intermediario) presso cui il contratto è stato sottoscritto occorre certificare che sia l'avente diritto procedendo a far sottoscrivere la Richiesta di liquidazione nell'apposito spazio per la validazione da un Intermediario abilitato e/o dalle Autorità competenti e gli allegati richiesti. Il modello potrà essere reperito sul sito della Società.

La Normativa

ART. 19 PRESCRIZIONE

Fatto salvo quanto previsto al comma 1, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art.1 comma 345 quater, legge n. 266 del 2005, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti ramo vita, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione sopra indicato, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o dei Beneficiari.

ART. 21 MEDIAZIONE CIVILE

Si rammenta che il D.Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Si rinvia al decreto sopraindicato, oltreché al decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Amissima Vita S.p.a., Mura di Santa Chiara, 1 – 16128 Genova, e-mail: mediazione@amissimavita.it, pec: legale.vita@pec.amissima.it, oppure: mediazione.vita@pec.amissima.it.

ART. 22 TASSE E IMPOSTE

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 23 RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB

La Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 comma 8 del D.L. 18/10/2012, n. 179 convertito con Legge 17/12/2012, n. 221, ha predisposto nella home page del sito internet www.amissimavita.it l'apposita area riservata "Le mie polizze", attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla Sua posizione assicurativa.

REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA "C.VITANUOVA"

Art. 1 – Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Amissima Vita S.p.A., che viene contraddistinta con il nome GESTIONE SEPARATA C.VITANUOVA ed indicata di seguito con la sigla "C.VITANUOVA".

Art. 2 – La valuta di denominazione della gestione C.VITANUOVA è l'Euro.

Art. 3 – Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della C.VITANUOVA decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 4 – L'obiettivo della gestione è la conservazione del patrimonio ed il suo graduale e costante incremento nel medio-lungo periodo, adottando le politiche di investimento di seguito riportate:

- i) la Società investe le risorse principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario denominati in Euro e negoziati in mercati regolamentati, aventi rating creditizio di livello investment grade e connotati da un elevato grado di liquidabilità, puntando ad una diversificazione per settori, emittenti e scadenze;
- ii) gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario riguardano principalmente titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti;
- iii) la Società investe una parte residuale delle risorse nel settore immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore;
- iv) al fine di assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, viene limitato fino ad un massimo del 20% del valore di mercato del portafoglio complessivo la quota di investimenti in titoli obbligazionari emessi o garantiti da soggetti appartenenti ad Apollo Global Management o dallo stesso controllati;
- v) l'eventuale impiego di altri strumenti finanziari, compresi strumenti finanziari derivati, può avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti azionari	massimo 10%
Investimenti immobiliari	massimo 5%
Altri investimenti	massimo 35%

Art. 5 – La gestione separata C.VITANUOVA raccoglie le risorse relative a diverse tipologie di polizze e, quindi, di segmenti di clientela, che la Società commercializza nel tempo senza particolari specificità.

Art. 6 – Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazione rivalutabili collegati alla Gestione, in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Art. 7 – Il presente regolamento è conforme alle norme stabilite dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3/6/2011, e potrà essere oggetto di eventuali modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con l'esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l'assicurato. Il presente regolamento potrà essere modificato anche in caso di fusione o scissione della gestione separata, come disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 14 del 18/2/2008 e succ. modif.

Art. 8 – Sulla gestione C.VITANUOVA gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 9 – Eventuali utili, derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione, verranno attribuiti alla gestione separata.

Art. 10 – Il rendimento annuo della C.VITANUOVA per l'esercizio relativo alla certificazione indicato all'Art. 11, si ottiene rapportando il risultato finanziario calcolato al termine di ciascun mese di calendario della C.VITANUOVA di quel periodo, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, al valor medio della C.VITANUOVA nello stesso periodo. Per risultato finanziario della C.VITANUOVA si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo come sopra indicato – compresi gli utili e le perdite di realizzo – per la quota di competenza della C.VITANUOVA, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese di cui all'Art. 8. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività della C.VITANUOVA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella C.VITANUOVA per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della C.VITANUOVA si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito e della consistenza media annua di ogni altra attività della C.VITANUOVA. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata

in base al valore di iscrizione nella C.VITANUOVA ai fini della determinazione del rendimento della C.VITANUOVA. La Società si riserva di apportare al presente Articolo le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

Art. 11 –La gestione C.VITANUOVA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/02/98 n. 58 e succ. modif., la quale attesta la rispondenza della C.VITANUOVA al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, i rendimenti quali descritti dal precedente Art. 10 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche. L'esercizio relativo alla certificazione annuale decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 12 –Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Glossario

DOCUMENTO AL 02/08/2022

- **ADEGUATA VERIFICA:** La vigente normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007) prevede che le Compagnie di assicurazione, in qualità di intermediari, debbano effettuare l'attività di "adeguata verifica" dei propri Clienti consistente in:
 - a. identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti;
 - b. identificare l'eventuale titolare effettivo (la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione oppure la persona o le persone che controllano le entità giuridiche) e verificarne l'identità;
 - c. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
 - d. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
- **ASSICURATO:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- **BENEFICIARIO:** persona fisica o giuridica, designata in polizza dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Beneficiario può coincidere o meno con il Contraente.
- **CAPITALE ASSICURATO:** premio versato al netto dei caricamenti e delle eventuali quote di capitale riscattate parzialmente.
- **CARICAMENTI/COSTI:** sono oneri sul contratto a carico del Contraente.
- **CEDOLA:** rendimento attribuito al capitale assicurato liquidato alle ricorrenze annuali della data di decorrenza del contratto.
- **CEDOLA PRO-RATA TEMPORIS:** rendimento attribuito al capitale assicurato in proporzione ai giorni intercorsi dall'ultimo anniversario di Polizza alla ricorrenza mensile della data di decorrenza che precede o coincide con la data di decesso o con la data del riscatto totale.
- **CONTRAENTE:** persona, fisica o giuridica, che stipula il contratto con la Società impegnandosi alla corresponsione del premio.
- **COMMISSIONE DIFFERITA (o DIFFERENZA TRATTENUTA):** importo dato dal cumulo annuo di rendimento trattenuto da recuperare. Esso è costituito ogni anno dalla differenza tra il rendimento lordo della Gestione Separata ed il rendimento trattenuto se il risultato è minore di zero, cioè se la Società, per garantire la conservazione del capitale, deve rinunciare a parte o tutto il rendimento trattenuto.
- **DATA DI PERFEZIONAMENTO:** data in cui la Proposta/Polizza è stata sottoscritta dalla Società, dal Contraente e dall'Assicurato.
- **DECORRENZA DEL CONTRATTO:** data dalla quale si intendono valide ed efficaci le prestazioni dedotte nel contratto.
- **DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE:** documento di rendicontazione annuale della posizione assicurativa che l'impresa è tenuta a comunicare al contraente.
- **DURATA DEL CONTRATTO:** periodo di validità del contratto, vale a dire l'intera vita dell'Assicurato.
- **FATCA, CRS:** il FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è un accordo sottoscritto da Italia e Stati Uniti che prevede lo scambio di informazioni finanziarie per contrastare l'evasione fiscale internazionale, in particolare quella relativa a cittadini e residenti statunitensi attraverso conti correnti detenuti presso le istituzioni finanziarie italiane e quella relativa a residenti italiani tramite conti correnti presso le istituzioni finanziarie statunitensi. Il CRS (Common Reporting Standard) rientra nell'ambito degli accordi per lo scambio automatico internazionale delle informazioni finanziarie, questa volta però riguardante i Paesi Ocse e dell'Unione Europea.
- **GESTIONE SEPARATA:** fondo creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al novero delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che abbiano sottoscritto polizze rivalutabili.
- **INDICE DI SOLVIBILITA':** è una misura di stabilità finanziaria della Società che rappresenta il grado o percentuale di sovra patrimonializzazione rispetto agli impegni assunti con l'attività assicurativa.
- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
- **OVERPERFORMANCE:** eventuale maggiorazione dei punti percentuali assoluti trattenuti dalla Società sul rendimento della Gestione Separata qualora il rendimento lordo della Gestione Separata stessa consegua un risultato superiore ad un valore predeterminato.
- **PEP:** si tratta di acronimo di Persona Esposta Politicamente e si intendono persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (Decreto Antiriciclaggio D.lgs.231/2007).
- **PERIODO DI OSSERVAZIONE (GESTIONE SEPARATA):** periodo di riferimento in relazione al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata.
- **PREMIO:** importo versato dal Contraente alla Società.
- **PROPOSTA/POLIZZA:** Proposta che, una volta sottoscritta, produce i medesimi effetti del contratto definitivo.
- **REFERENTE TERZO:** persona designata dal Contraente di polizza, diversa dal Beneficiario, cui fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato per individuare correttamente chi ha diritto alle prestazioni.
- **RENDIMENTO TRATTENUTO, PUNTI PERCENTUALI TRATTENUTI:** punti percentuali assoluti che la Società trattiene

(sottrae) dal rendimento finanziario lordo della Gestione Separata.

- **RICORRENZA ANNUA, ANNIVERSARIO ANNUO DI POLIZZA:** è la data in cui ricorre ogni anno la decorrenza del contratto.
- **RISCATTO PARZIALE:** facoltà da parte del Contraente di richiedere il parziale disinvestimento del capitale assicurato.
- **RISCATTO TOTALE:** facoltà del Contraente di estinguere la polizza, con conseguente estinzione del contratto.
- **SET INFORMATIVO:** l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell'impresa (art. 2 - Regolamento IVASS n. 41/2018), composta da:
 - il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
 - il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
 - le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
 - un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.
- **SOCIETÀ:** la Società di Assicurazione Amissima Vita S.p.A.
- **TASSO MINIMO GARANTITO:** tasso di interesse annuo minimo riconosciuto dalla Società sulle prestazioni assicurate.



Amissima Vita S.p.A. Fondata nel 1971 - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con il n. 050 all'Albo Gruppi IVASS, con Socio Unico Primavera Intermediate Holdings S.à.r.l. - Sede legale e Direzione Generale: Mura Di Santa Chiara 1, 16128 Genova, Italia T +39 010 54981 F +39 010 5498518 - Capitale Sociale Euro 50.431.778,28 i.v. - Registro delle Imprese di Genova CF 01739640157 - PI 03723300103 - REA GE 373333 - Albo Imprese IVASS 1.00039 Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14.3.73 (G.U. del 19.4.73 n. 103) - amissimavita@pec.amissima.it - www.amissimavita.it

**PROPOSTA di Assicurazione a vita intera a premio unico N.
CARIGE SOLUZIONE RENDIMENTO EDIZ. 2020 - TARIFFA V205**

Intermediario: /180 (Fil.)
Contraente C.F. (P.IVA)
Nato/a a il / /
Tipo documento Num. Documento
rilasciato il / / a
Assicurando C.F.
Nato/a a il / /

BENEFICIARI CASO MORTE:

La designazione dei beneficiari sarà effettuata nella polizza di assicurazione.

Il Contraente verserà un premio unico alla sottoscrizione della polizza di assicurazione di:
Euro

Durata pagamento premi: PREMIO UNICO

Data di emissione: / /

Numero consulenza finanziaria:

Numero profilazione Cliente:

Oper: BANCA _____ S.p.A.

A norma dell'art. 2952 comma II c.c. gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società preventivamente alla sottoscrizione del presente contratto di assicurazione, l'informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016), esprimendo la propria volontà in merito ai consensi ivi richiesti, ed il Set Informativo relativi alla forma assicurativa prescelta.

Il Contraente _____

I sottoscritti Contraente ed Assicurando della presente Proposta forniscono le seguenti dichiarazioni.

- riconoscono che le notizie e i dati richiesti sono elementi fondamentali e necessari alla valutazione dei termini contrattuali da parte della Società.
- prosciogliono dal segreto professionale e legale tutte le persone cui la Società ritenesse necessario, in qualsiasi momento, rivolgersi per avere notizie ed acconsentono che le stesse siano divulgate dalla Società ad altre persone od Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.
- **dichiarano di essere consapevoli della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tale sede e che i dati riportati nella presente proposta di assicurazione corrispondono al vero.**

Il Contraente _____ L'Assicurando (se diverso dal Contraente) _____

REVOCA DELLA PROPOSTA

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato, il Contraente ha la facoltà di revocare la propria Proposta di assicurazione inviando alla Società una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della proposta, la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.

ATTESTAZIONE DI AUTENTICITA' DELLE FIRME- Il sottoscritto incaricato della Banca Intermediaria:

- attesta l'autenticità delle firme apposte sul presente modello e la corretta identificazione del Contraente.
- dichiara di aver consegnato l'originale della Proposta al Contraente.

Timbro e firma dell'incaricato della Banca _____

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE FACENTI PARTE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO REGOLAMENTO IVASS n.41/2018

N. Contratto Vita:

Contraente/Aderente: Cognome:

Nome:

MODALITÀ DI INFORMATIVA

Il Contraente/Aderente, avvertito delle modalità di informativa normativamente previste, intende ricevere le informazioni relative al contratto assicurativo sottoscritto tramite:

- Supporto cartaceo;
 Supporto durevole non cartaceo:

dichiara di avere regolarmente accesso a internet e fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica ;

- Sito internet (www.amissimavita.it) o *Home Insurance*:

dichiara di avere regolarmente accesso a internet e fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica ;

L'Impresa informa il Contraente/Aderente che quest'ultimo ha la possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata.

Data Intermediario Dipendenza Cod.

Il Contraente/Aderente _____
firma

Opzione di esclusione di comunicazioni al beneficiario, se indicato in forma nominativa, prima dell'evento

Il sottoscritto Contraente/Aderente richiede che le comunicazioni relative al **CONTRATTO VITA NON** vengano inviate al Beneficiario/ai Beneficiari designato/i.

Il Contraente/Aderente _____
firma

DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO

1) BENEFICIARIO CASO MORTE:

Cognome e Nome (Rag. Sociale):

C.F. – P.IVA

Nato/a a:

il

Indirizzo:

Comune:

Provincia e CAP:

Nazione:

Tel. Fisso:

Tel. Cellulare:

e-mail:

Non sono disponibili recapito e contatti del Beneficiario

2) BENEFICIARIO CASO MORTE:

Cognome e Nome (Rag. Sociale): Cognome e Nome (Rag. Sociale): C.F. – P.IVA
 Nato/a a: il
 Indirizzo: Comune:
 Provincia e CAP: Nazione:
 Tel. Fisso: Tel. Cellulare:
 e-mail:

 Non sono disponibili recapito e contatti del Beneficiario
3) BENEFICIARIO CASO MORTE:

Cognome e Nome (Rag. Sociale): Cognome e Nome (Rag. Sociale): C.F. – P.IVA
 Nato/a a: il
 Indirizzo: Comune:
 Provincia e CAP: Nazione:
 Tel. Fisso: Tel. Cellulare:
 e-mail:

 Non sono disponibili recapito e contatti del Beneficiario
4) BENEFICIARIO CASO MORTE:

Cognome e Nome (Rag. Sociale): Cognome e Nome (Rag. Sociale): C.F. – P.IVA
 Nato/a a: il
 Indirizzo: Comune:
 Provincia e CAP: Nazione:
 Tel. Fisso: Tel. Cellulare:
 e-mail:

 Non sono disponibili recapito e contatti del Beneficiario

Avvertenze: in caso di mancata compilazione dello spazio relativo al recapito e contatti del Beneficiario, l'Impresa potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario e avverte, altresì, che la modifica o revoca deve essere comunicata all'Impresa.

REFERENTE TERZO CUI LA COMPAGNIA PUO' FARE RIFERIMENTO IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO
 Il Contraente/Aderente designa un referente terzo cui la Compagnia può fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato

Cognome e Nome (Rag. Sociale): Cognome e Nome (Rag. Sociale): C.F. – P.IVA:
 Nato/a a: il
 Indirizzo: Comune:
 Provincia e CAP: Nazione:
 Tel. Fisso: Tel. Cellulare:
 e-mail:

 Il Contraente/Aderente non designa un referente terzo

Il Contraente/Aderente si impegna a consegnare ai Beneficiari nominativamente designati e all'eventuale Referente terzo, copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016, da allegare al presente modulo in tante copie quanti sono gli interessati, sollevando Amissima Vita S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal suo inadempimento.

Il Contraente/Aderente _____
 firma

Luogo e Data
Intermediario
Dipendenza e Cod.